Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

Rep. n. 2025/0000014
Prot. RM/2025/0003779
del 06/05/2025

DISPOSIZIONE

Oggetto: Co.R.T.A.C. S.r.l. - Discarica per rifiuti inerti sita in via Laurentina km 11,200, Roma. D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. - D,Lgs. n. 36/2003, art. 16-ter - "*Istanza di rilascio di autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 16-ter del D.Lgs. 36/2003 per i seguenti parametri: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Rame, Mercurio, Molibdeno, Nichel, Piombo, Antimonio, Selenio, Zinco, Cloruri, Fluoruri, Solfati, TDS (Solidi Disciolti Totali)*". Conclusione positiva del procedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure*

per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025" che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
  a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
  b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
  c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
  d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
  e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale *"[…] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. […]"*;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il "[…] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale […]".

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L: n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata "Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025" e ss.mm.ii.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "*Norme in materia ambientale*";
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 e ss.mm.ii. recante "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";*
- la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;
- la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, cd *"Direttiva Macchine"*;
- la Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione);

- il Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*;
- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle *"Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato "3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati"*;
- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative"*;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;*
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14 bis "*Cessazione dalla qualifica di rifiuto*";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*
- la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante "*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti"*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante "*Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98*";
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante "*Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, dell'art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99"*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante "*Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005"*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante *"Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio"*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante "*Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006"*;

- Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 21/06/2022, n. 456 recante *"Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 239 del 17/04/2009, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006";*
- Deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 04/11/2022 n. 995 recante *"Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022 e alla D.G.R. n. 239 del 17/04/2009, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006"*.

Vista

la Disposizione n. 23 del 03.08.2023 del Commissario Straordinario avente ad oggetto *"Definizione della disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti le spese di istruttoria volta all'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, al rinnovo dell'esercizio, alla realizzazione di varianti sostanziali o non sostanziali all'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze".*

Premesso che

la Società Co.R.T.A.C. S.r.l. gestisce una discarica per rifiuti inerti sita in Roma, via Laurentina km 11,200, in esercizio in forza della autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm ii. dal Comune di Roma con Determinazione Dirigenziale n. 307 del 14/02/2011 dell'allora Dipartimento X Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile di Roma Capitale;

in data 31/03/2015, con nota n. 20003, il Comune di Roma ha rilasciato alla Società Co.R.T.A.C. S.r.l. il Nulla Osta, ai sensi della D.G.R. Lazio n. 239/2008, per modifiche non sostanziali costituite da innalzamento del fondo della discarica e miglioramento della barriera geologica di fondo;

adiacente alla suddetta area adibita a discarica, nel medesimo sito di ex cava, è stato autorizzato alla Società Co.R.T.A.C. S.r.l. dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, con Determinazione Dirigenziale n. 3365 del 18/08/2016, nel regime di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013, un progetto di recupero ambientale (R10) con rifiuti di terre e rocce da scavo;

con la Determinazione Dirigenziale n. G02214 del 02/03/2020, la Regione Lazio, subentrata per competenza al Comune di Roma Capitale a seguito della tipologia di rifiuti richiesti in ingresso all'impianto, ha rilasciato alla Società Co.R.T.A.C. S.r.l. il provvedimento di "Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione di cui alla D.D. n. 307 del 14/02/2011, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/06 e degli artt. 15 e 16 della L.R. n.27/98", costituita dalla possibilità di ricevere in discarica ulteriori codici EER di rifiuti (CER 01 05 99 e 17 09 04), senza aumento delle quantità totali autorizzate;

con Determinazione Dirigenziale n. GR3000-000009 del 16/08/2021 la Regione Lazio, Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, ha rinnovato fino al 14/02/2031 l'autorizzazione all'esercizio della discarica rilasciata con la Determinazione Dirigenziale n. 307 del 14/02/2011 dal Comune di Roma Capitale;

con Determinazione Dirigenziale n rep. prot.n. NA/8443/2022 del 12/08/2022 il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale ha disposto la "Approvazione del progetto di variante al recupero ambientale in Via Laurentina km 11,200, denominato 'Rec12_CO.R.T.A.C.- Laurentina' - Società Co.R.T.A.C. S.r.l.";

con Determinazione Dirigenziale n. G05227 del 18/04/2023 la Regione Lazio, Direzione Ambiente ha rilasciato il "*Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto di "Variante sostanziale di una discarica per rifiuti inerti", Comune di Roma, località via Laurentina km 11,200 Società proponente: CO.R.T.A.C. srl Registro elenco progetti n. 57/2019"* comprendente i seguenti atti:

- Pronuncia di compatibilità ambientale di V.I.A. (Determinazione n. G06974 del 31/05/2022);
- Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (Determinazione n. G03042 del 07/03/2023);

con tale Provvedimento è stata, altresì, dichiarata "*la seguente variante urbanistica,* […] *limitata alla durata*

dell'attività autorizzata e a condizione del ripristino dello stato originario dei luoghi:

- *nell'elaborato prescrittivo Sistemi e Regole da Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale assume la destinazione a Infrastrutture tecnologiche, di cui all'art. 106, comma 4 delle NTA del PRG;*
- *nell'elaborato prescrittivo Rete Ecologica l'area è stralciata dalla Componente C della Rete ecologica e dal Reticolo idrografico principale, di cui agli artt. 71 e 72 delle NTA del PRG;*
- *nell'elaborato gestionale G8 Standard urbanistici è stralciata dalla quota di Standard Urbanistico Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale*";

costituisce oggetto di Variante sostanziale di cui sopra l'ampliamento della discarica per rifiuti inerti e il corrispondente ridimensionamento dell'adiacente recupero ambientale senza variazione dello stato finale. L'area di ampliamento costituisce il Lotto 2 della discarica di rifiuti inerti;

con nota acquisita al protocollo Regionale n. 0860573 del 01/08/2023 la Società Co.R.T.A.C. S.r.l. ha trasmesso, in allegato alla istanza relativa al collaudo del lotto n. 2, il documento "*PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI IN DISCARICA in ottemperanza alla prescrizione n. 72 della D. R.L. 7 marzo 2023 n. G03042*";

con Determinazione Dirigenziale n. G12361 del 20/09/2023 la Regione Lazio, Direzione Ambiente, ha rilasciato alla Società Co.R.T.A.C. S.r.l. la "*Presa d'atto del Collaudo del lotto 2 e autorizzazione alla messa in esercizio ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.*";

la Società Co.R.T.A.C. S.r.l. ha presentato, al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, "*Istanza di rilascio di autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 16-ter del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. per i seguenti parametri: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Rame, Mercurio, Molibdeno, Nichel, Piombo, Antimonio, Selenio, Zinco, Cloruri, Fluoruri, Solfati, TDS (Solidi Disciolti Totali)*" relativamente al conferimento dei rifiuti nel lotto 2 di discarica, acquisita al prot. RM1459 del 19/03/2024, a cui è allegata la seguente documentazione:

- Relazione tecnica a supporto della richiesta di deroga ai limiti della tabella 2 - allegato 4 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.;
- Analisi tipo;
- Calcolo manuale ADR;
- Fogli di calcolo;
- Relazione idrogeologica;
- Elementi grafici a supporto dell'analisi di rischio su base "As built" lotto 2 discarica (luglio 2023);

con nota prot. RM2231 del 30/04/2024, al fine di avviare il procedimento per l'eventuale rilascio del provvedimento richiesto dalla Società, è stata richiesta alla Direzione Ambiente della Regione Lazio la trasmissione della documentazione autorizzativa e relativa alla gestione della discarica in oggetto, dalla data di subentro per competenza dell'ente regionale;

con nota prot. R.U. U.0627615 del 13/05/2024, acquisita al prot. RM2479 del 14/05/2024, la Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi della Regione Lazio ha comunicato "*i link box presso i quali è pubblicata e consultabile tutta la documentazione relativa alla Società Co.R.T.A.C. S.r.l.*";

con nota prot. RM3482/2024 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., alla quale sono stati invitati i seguenti Enti/Uffici:

- Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Area Valutazione di Impatto Ambientale;
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, Dipartimento Pressioni sull'Ambiente, Sezione Provinciale di Roma;
- Città Metropolitana di Roma Capitale, Dip.to III "Ambiente e Tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette" Servizio 2 "Tutela acque e risorse Idriche, aria ed energia";
- ASL ROMA 3 - Dipartimento di Prevenzione: Servizio Pre.S.A.L. e Servizio S.I.S.P;

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, con nota prot. 0067847.U del 24/09/2024, acquisita agli atti al prot. RM5137 di pari

data, ha richiesto chiarimenti ed integrazioni documentali;

con nota prot. RM5364/2024, si è provveduto ad inviare alla Società Co.R.T.A.C. S.r.l. la richiesta di chiarimenti ed integrazioni;

con nota acquisita al prot. RM5822/2024 la Società Co.R.T.A.C. S.r.l. ha inviato documentazione integrativa;

con nota prot. RM5879/2024 si è provveduto ad inoltrare tale documentazione integrativa agli Enti/Uffici invitati alla Conferenza di Servizi, a richiedere agli stessi di far pervenire, entro 30 giorni il parere di competenza;

ARPA LAZIO - Dipartimento Pressioni sull'Ambiente - Servizio Sezione Provinciale di Roma - Unità Controlli 1, con nota prot. 0084272.U del 19/11/2024, acquisita agli atti al prot. RM6736 di pari data, ha trasmesso il parere di competenza, con prescrizioni, di seguito riportato:

"*…Per quanto concerne la verifica del rispetto delle condizioni di cui ai punti a), c) e c-bis del comma 1 art. 16-ter, in riferimento al calcolo numerico illustrato nell'Analisi di rischio (AdR) già presentata e per la quale la scrivente Agenzia aveva già comunicato la coerenza del calcolo a meno delle osservazioni comunicate con la ns. nota del 24/09/2024, si prende atto dei chiarimenti trasmessi alla società in riferimento a:*

- *la conferma dell'esclusione del volume dei rifiuti corrispondente alla zona di sovrapposizione tra il lotto 1 e il lotto 2, allo stato attuale colmata con rifiuti di pertinenza del lotto 1. Pertanto, tale zona non contribuisce alla definizione delle caratteristiche geometriche della sorgente di contaminazione.*
- *l'attestazione della presenza di pompe di emungimento e del galleggiante nei pozzi di estrazione percolato, tali da assicurare costantemente che il livello del percolato sia inferiore al metro.*

Per quanto concerne il rispetto della condizione di cui al punto b), con la presente si intende nuovamente supportare l'A.C. nella valutazione della procedibilità dell'istanza mediante le osservazioni riportate di seguito, rimandando, come già comunicato, alla stessa Autorità ogni pertinente ed eventuale valutazione in merito.

A tal fine giova ricordare i seguenti enunciati normativi:

[…]

Ne consegue che, in riferimento a quanto specificato dalla società nella documentazione integrativa, ovvero che "per i rifiuti rappresentati da terre e rocce da scavo e da fanghi di perforazione, in cui la componente di elementi di origine naturale è preponderante, i superamenti sono con ogni probabilità dovuti a cause naturali, ossia a valori di fondo naturale dei terreni oggetto di scavo e perforazione. Per gli altri EER si riscontrano soprattutto superamenti di cloruri, fluoruri e solfati dovuti ai costituenti dei materiali da cui provengono i rifiuti da costruzione e demolizione gestiti",

a parere della scrivente Agenzia quantomeno sarebbe stato necessario ai fini istruttori discriminare tra i metalli oggetto di richiesta di deroga, rinvenibili nei rifiuti in cui la componente naturale è preponderante, quelli verosimilmente legati a valori di fondo, provenienti da siti ubicati nell'intorno della discarica in esame o di cui la stessa rappresenta il sito di smaltimento preferenziale in virtù di quel principio di prossimità evocato dalla stessa società a garanzia di una gestione "sostenibile" dei rifiuti. Per i medesimi rifiuti e per restanti metalli i cui superamenti non sono ragionevolmente attribuibili a valori di fondo, e parimenti per tutti i parametri oggetto di richiesta di deroga per tutti gli altri rifiuti da demolizione e costruzione di cui all'istanza in esame, quantomeno la richiesta di deroga dovrebbe essere supportata da una valutazione tecnica ed economica che escluda la fattibilità di destinare gli stessi rifiuti a forme alternative e preferenziali di riciclaggio e recupero, come previsto dalla normativa vigente.

Alla luce delle necessarie valutazioni di cui sopra, nulla osta poi all'ammissibilità alla richiesta di deroga di parametri, per le tipologie di rifiuti già autorizzati, di cui non si dispone di certificazioni analitiche all'atto dell'istanza.

Di contro l'assunto di richiedere la massima concentrazione ammissibile per tutti i parametri derogabili e per tutti i rifiuti autorizzati in ingresso alla discarica in relazione alla complessità del procedimento di autorizzazione e al suo protrarsi nel tempo, come rappresentato dalla società, a garanzia di non escludere la possibilità per la società di gestire determinate tipologie di rifiuti in futuro, in mancanza di valutazioni sito specifiche nell'ambito del procedimento di autorizzazione da ponderare caso per caso, costituirebbe, a parere della scrivente Agenzia un disallineamento rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente pur nella constatazione dell'implementazione di un modello di calcolo numerico valido…";

con nota acquisita al prot. RM418/2025, la Società Co.R.T.A.C. S.r.l. ha trasmesso integrazioni spontanee

allegando "l'elaborato "*motivazioni alle deroghe richieste" gennaio 2025 contenente le motivazioni delle deroghe richieste per ciascun EER*" e richiedendo, altresì, "*come previsto dal D.Lgs. n.121/2020 (allegato 4, tabella 2, nota **1), di servirsi del valore per i solfati e i cloruri (e non del valore del TDS) per l'ammissibilità in discarica*";

con nota prot. RM1047/2025 si è provveduto ad inoltrare tale documentazione integrativa agli Enti/Uffici invitati alla Conferenza di Servizi e a richiedere ad ARPA Lazio di far pervenire il parere di competenza;

ARPA LAZIO - Dipartimento Pressioni sull'Ambiente - Servizio Sezione Provinciale di Roma - Unità Controlli 1, con nota prot. 0012536.U del 21/02/2025, acquisita agli atti al prot. RM1616 di pari data, ha trasmesso il parere di competenza, con prescrizioni, di seguito riportato:

"*…Per quanto concerne il rispetto della condizione di cui al punto b) comma 1 art. 16 ter D. lgs. n. 36/2003 e s.m.i., la scrivente Unità ha già fornito supporto tecnico, con nota prot. n. 8201 del 19/11/2024 alla quale si rimanda per maggiori approfondimenti, fornendo all'A.C. gli elementi ritenuti a ns. parere discriminatori per la valutazione che la stessa A.C. è tenuta ad effettuare in fase istruttoria per la concessione delle deroghe per tutti i parametri (metalli le cui concentrazioni sono riconducibili a valori di fondo, altri metalli e restanti parametri) e per tutti i rifiuti autorizzati in ingresso alla discarica, al fine di escludere la fattibilità di destinare gli stessi rifiuti a forme alternative e preferenziali di riciclaggio e recupero, come previsto dalla normativa vigente.*

*Per quanto concerne il parere richiesto ad ARPA Lazio in merito a quanto proposto dalla società, ovvero "come previsto dal D.Lgs. n.121/2020 (allegato 4, tabella 2, nota **1), di servirsi del valore per i solfati e i cloruri (e non del valore del TDS) per l'ammissibilità in discarica", in linea a quanto già comunicato alla medesima A.C. nell'ambito di procedimenti analoghi, si ritiene che la richiesta avanzata dal gestore possa essere accolta a condizione che sia correttamente inquadrata come un aggiornamento dell'autorizzazione vigente. Tenuto conto, per il caso specifico in esame, che è in essere anche il procedimento finalizzato alla concessione delle deroghe ai sensi dell'art. 16 ter D. lgs. n. 36/2003 per diversi parametri, tra cui rientrano cloruri, solfati e TDS, si ritiene opportuno che i due procedimenti siano unificati escludendo, di conseguenza, il parametro TDS dalla richiesta di deroga.*

In linea del tutto generale, nel caso di deroghe già concesse nell'ambito di autorizzazioni vigenti, si ritiene necessario che l'istanza di aggiornamento sia supportata da dati storici (almeno riferiti all'ultimo semestre) relativi agli accertamenti analitici effettuati, atti a dimostrare il rispetto dei limiti derogati nell'eluato per tutti i parametri (TDS, cloruri e solfati) e per tutti i rifiuti per i quali sono state autorizzate le deroghe. Tale condizione si ritiene superflua in riferimento al caso specifico in esame, essendo il procedimento di concessione di deroghe non ancora concluso.

Infine, si coglie l'occasione per rappresentare all'A.C. che nel caso di concessione di deroghe ai limiti è necessario valutare il potenziale impatto che queste possono avere sulla matrice acqua di falda attraverso la verifica analitica dei parametri oggetto di deroghe nel corso dei campionamenti periodici delle acque sotterranee previsti nel PMeC della discarica. Questi dati devono essere riportati nella Relazione annuale dell'attività al fine di poter valutare non solo gli aspetti quantitativi, ossia il rispetto delle CSC Tab. 2 Allegato V Parte IV Titolo V D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ma anche quelli qualitativi intesi come comparazione dei valori rilevati a monte e a valle idrogeologico, in particolare per quei parametri che non hanno un limite normativo (es. Cloruri)".

Considerato che

nel corso della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- ARPA LAZIO - Dipartimento Pressioni sull'Ambiente - Servizio Sezione Provinciale di Roma - Unità Controlli 1, con nota prot. 0084272.U del 19/11/2024, acquisita agli atti al prot. RM6736 di pari data, ha trasmesso il parere di competenza, con prescrizioni;
- ARPA LAZIO - Dipartimento Pressioni sull'Ambiente - Servizio Sezione Provinciale di Roma - Unità Controlli 1, con nota prot. 0012536.U del 21/02/2025, acquisita agli atti al prot. RM1616 di pari data, ha trasmesso il parere di competenza, con prescrizioni;

Non sono pervenute le determinazioni dei seguenti Enti/Uffici invitati in Conferenza:

- Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente Area Valutazione di Impatto Ambientale;
- Città Metropolitana di Roma Capitale, Dip.to III "Ambiente e Tutela del territorio: Acqua - Rifiuti - Energia - Aree protette" Servizio 2 "Tutela acque e risorse Idriche, aria ed energia";

- ASL ROMA 3 - Dipartimento di Prevenzione: Servizio Pre.S.A.L. e Servizio S.I.S.P;

l'elenco dei codici EER ammessi in discarica è il seguente:

EER	DESCRIZIONE
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti (derivanti da scavi di gallerie e fondazioni speciali)
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro** solo se privi di leganti organici
17 01 01	Cemento - Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 02	Mattoni - Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 03	Mattonelle e ceramiche - Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche - Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 02 02	Vetro
17 05 04	Terra e rocce (***)
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 12 05	Vetro
20 02 02	Terre e rocce - Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

per tutti i suddetti codici EER è stata richiesta autorizzazione in deroga ai limiti tabellari elencati nella tabella 2 dell'allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.i, ai sensi dell'articolo 16-ter del medesimo decreto, per i seguenti parametri: arsenico, Cadmio, Cromo totale, Rame, Mercurio, Molibdeno, Nichel, Piombo, Antimonio, Selenio, Zinco, Cloruri, Fluoruri, Solfati, TDS (Solidi Disciolti Totali);

il calcolo ADR prodotto dalla Società Co.R.T.A.C. S.r.l., allegato alla istanza prot. RM/1459/2025, ha fornito come risultato "*che per tutti i parametri (ad eccezione del Bario, dell'Arsenico e del Piombo) è possibile applicare una deroga per 2 volte il valore previsto dalla tabella 2 dell'allegato 4 D.Lgs. 36/2003*";

Rilevato che

tutte le informazioni tecniche prodotte dalla Società Co.R.T.A.C. S.r.l. sono riportate negli allegati alla istanza ed alle successive integrazioni trasmesse dalla stessa;

nelle integrazioni volontarie prodotte dalla Società Co.R.T.A.C. S.r.l., acquisite al prot. RM418 del 18/01/2025, con cui è stato trasmesso l'elaborato "motivazioni alle deroghe richieste" gennaio 2025 contenente le motivazioni delle deroghe richieste per ciascun EER la Società chiede "*Per i rifiuti per i quali è stata richiesta la deroga alle concentrazioni della tabella 2 dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 e per i quali non sono state esibite nella "relazione integrativa" le motivazioni riguardo ai superamenti ai valori di ammissibilità in discarica (anche solo per uno o pochi parametri), poiché è possibile che tale eventualità possa concretizzarsi in futuro, si richiede la possibilità di poterli comunque gestire previa apposita comunicazione nella quale verrà specificata la provenienza, il ciclo produttivo e i parametri da derogare*…";

Arpa Lazio, con la nota prot. 0084272.U del 19/11/2024, agli atti al prot. RM/2024/6736**,** sopra riportata, evidenzia che "*quantomeno la richiesta di deroga dovrebbe essere supportata da una valutazione tecnica ed economica che escluda la fattibilità di destinare gli stessi rifiuti a forme alternative e preferenziali di riciclaggio e recupero, come previsto dalla normativa vigente*" nonché che "*Di contro l'assunto di richiedere la massima concentrazione ammissibile per tutti i parametri derogabili e per tutti i rifiuti autorizzati in ingresso alla discarica in relazione alla complessità del procedimento di autorizzazione e al suo protrarsi nel tempo, come rappresentato dalla società, a garanzia di non escludere la possibilità per la società di gestire determinate tipologie di rifiuti in futuro, in mancanza di valutazioni sito specifiche nell'ambito del procedimento di autorizzazione da ponderare caso per caso, costituirebbe, a parere della scrivente Agenzia un disallineamento rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente*"; con la nota prot. 0012536.U del 21/02/2025, acquisita agli atti al prot. RM1616 di pari data, per quanto concerne il rispetto della condizione di cui al punto b) comma 1 art. 16 ter del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., Arpa Lazio riferisce di aver già fornito supporto tecnico con la citata nota del 19/11/2024 "*alla quale si rimanda per maggiori approfondimenti, fornendo all'A.C. gli elementi ritenuti a ns. parere discriminatori per la valutazione che la stessa A.C. è tenuta ad effettuare in fase istruttoria per la concessione delle deroghe per tutti i parametri (metalli le cui concentrazioni sono riconducibili a valori di fondo, altri metalli e restanti parametri) e per tutti i rifiuti autorizzati in ingresso alla discarica, al fine di*

escludere la fattibilità di destinare gli stessi rifiuti a forme alternative e preferenziali di riciclaggio e recupero, come previsto dalla normativa vigente";

stante quanto sopra, si ritiene che possano essere autorizzate le deroghe alle concentrazioni limite dei contaminanti, ai sensi dell'art. 16-ter del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., soltanto per le tipologie di EER di rifiuti per le quali la Società Co.R.T.A.C. S.r.l., con le note prot.lli RM/2024/1459, RM/2024/5822 e RM/2025/418, ha presentato risultati di determinazioni analitiche effettuate su alcuni campioni di rifiuti e per i soli parametri per i quali i suddetti certificati attestano superamenti nelle concentrazioni dei contaminati di cui alla tabella 2 dell'Allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., fatta eccezione per il parametro TDS poiché la Società Co.R.T.A.C. S.r.l. ha richiesto di servirsi, ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti in discarica, del valore per i solfati e per i cloruri e non del valore del TDS.

Richiamate le motivazioni di cui in premessa e nei *considerata*, sulla base dell'istruttoria espletata,

DISPONE

A. la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria indetta, ai sensi dell'art. 14 comma 2, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della L. 241/1990, con nota prot. RM/2024/3482 del 27/06/2024;

B. di rilasciare, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., art. 16-ter, alla Società Co.R.T.A.C. S.r.l., con sede legale in via di Porta Medaglia 131 Roma, C.F. e P.IVA 0797527003, relativamente ai rifiuti da conferire nel lotto 2 della discarica, sita in via Laurentina km 11,200, Roma, l'autorizzazione alle deroghe alle concentrazioni limite di cui alla tabella 2, dell'Allegato 4 del suddetto decreto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

EER	**CONTAMINANTE**	**RISULTATO cacc ADR (mg/L)**	**Tab. 2 – All. IV D.Lgs. n. 36/2003 (mg/L)**	**DEROGA APPLICABILE (mg/L)**	
170904 170504	Antimonio	2.73E-02	6,00E-03	1,20E-02	2vv Tab. 2 All. IV
101103 170904	Cloruri	1,60E+02	8,00E+01	1,60E+02	2vv Tab. 2 All. IV
010599 101103 170504 170904	Fluoruri	2,00E+00	1,00E+00	2,00E+00	2vv Tab. 2 All. IV
010599 101103 170504 170904	Solfati	2,00E+02	1,00E+02	2,00E+02	2vv Tab. 2 All. IV
010599	Arsenico	5,45E-02	5,00E-02	5,45E-02	Cacc (ADR)
101103 170504	Cromo totale	1,00E-01	5,00E-02	1,00E-01	2vv Tab. 2 All. IV
101103	Molibdeno	1,00E-01	5,00E-02	1,00E-01	2vv Tab. 2 All. IV
101103 170504	Selenio	2,00E-02	1,00E-02	2,00E-02	2vv Tab. 2 All. IV
170504 170904	Rame	4,00E-01	2,00E-01	4,00E-01	2vv Tab. 2 All. IV

010599 170904	Nichel	1,09E-01	4,00E-02	8,00E-02	2vv Tab. 2 All. IV
010599 170904	Piombo	5,45E-02	5,00E-02	5,45E-02	Cacc ADR
170904	Cadmio	2,73E-02	4,00E-03	8,00E-03	2vv Tab. 2 All. IV
101103	Molibdeno	2.73E-02	5,00E-02	1,00E-01	2vv Tab. 2 All. IV
010599 170904	Zinco	8,00E-01	4,00E-01	8,00E-01	2vv Tab. 2 All. IV

C. di stabilire che detta autorizzazione è rilasciata per la durata dell'esercizio del lotto n. 2 della discarica;

D. che detta autorizzazione è rilasciata in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa allegata all'istanza acquisita agli atti al prot. RM1459 del 19/03/2024, e successive integrazioni, agli atti con prot. RM5822 del 19/10/2024 e prot. RM418 del 18/01/2025, allegate come parte integrante del presente atto;

E. di stabilire, come previsto dal D.Lgs. n. 121/2020, allegato 4, tabella 2, nota**, di servirsi ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti in discarica del valore per i solfati e per i cloruri e non del valore del TDS;

F. di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Determinazioni Dirigenziali della Regione Lazio nn. G06974 del 31/05/2022, G03042 del 07/03/2023 e G05227 del 18/04/2023, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1) non possono essere conferiti in discarica rifiuti che non ricadono nella definizione di rifiuto inerte di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. A tal fine, prima del conferimento, riguardo all'obbligo delle verifiche in loco di ogni carico di rifiuti all'atto di accesso al proprio impianto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.:
   - i rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti a ispezione visiva ed essere respinti *se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche, in quantità tale da aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa*;
   - dovrà sempre essere esaminata la documentazione presentata dal produttore/detentore relativa alla caratterizzazione di base di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. (Allegato 5), che dovrà riportare la descrizione del processo di produzione di detti rifiuti, oltre alle determinazioni analitiche;
2) la caratterizzazione di base, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno; relativamente ai rifiuti non regolarmente generati, la caratterizzazione di base deve essere effettuata per ciascun lotto;
3) le verifiche di conformità a cura del gestore di cui all'art.7-ter del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. dovranno essere effettuate secondo la medesima tempistica di cui al punto 2);
4) i rifiuti codificati come "voce a specchio" dovranno essere preventivamente sottoposti ad accertamenti analitici finalizzati a dimostrarne la non pericolosità;
5) non potranno esser conferiti in discarica i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., pertanto, la documentazione di cui all'art. 7-bis del medesimo decreto dovrà recare attestazione che i rifiuti non sono recuperabili;
6) la caratterizzazione di base e le determinazioni analitiche di cui ai precedenti punti dovranno accompagnare, per singola tipologia (o per rifiuti diversi provenienti dalla stessa fonte) tutti i rifiuti in ingresso, compresi quelli codificati con EER di cui alla tabella 1 dell'Allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;
7) riguardo ai limiti di accettabilità in deroga, per ogni singola tipologia di codice EER, compresi quelli ricadenti in tabella 1 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. la caratterizzazione di base dovrà indicare la

presenza dei parametri per i quali è necessaria l'applicazione delle deroghe di cui alla tabella autorizzata con il presente atto, anche in relazione alla provenienza;

8) per quanto concerne il monitoraggio e controllo, nella matrice acque sotterranee dovranno essere monitorati, oltre i parametri di cui alla tabella 1 dell'Allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., secondo le frequenze di cui alla tabella 2 del medesimo allegato normativo, tutti quelli oggetto della deroga del presente atto riportati in tabella. Detti parametri in deroga dovranno essere ricercati anche nella matrice percolato, secondo le frequenze dettata dalla suddetta tabella 2 dell'Allegato 2 del suddetto decreto, e per quei parametri oggetto deroga per i quali non sono presenti nella normativa vigente limiti di riferimento si dovrà ricorrere al confronto con i valori riscontrati a monte della discarica;

9) i risultati dei monitoraggi dovranno confluire nella relazione annuale, di cui all'art. 10, comma 2, lettera l) del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii, da trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente;

10) si dovrà assicurare costantemente che il livello del percolato sia inferiore al metro, mantenerne in perfetta efficienza la rete di raccolta e prevenire, in particolare, intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;

11) la Società Co.R.T.A.C. S.r.l., dovrà effettuare la voltura delle fideiussioni prestate per i singoli lotti di discarica al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, decorsi i quali in assenza di riscontro positivo si provvederà ad emettere i relativi provvedimenti di competenza;

G. che in autotutela potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;

H. la Società Co.R.T.A.C. S.r.l. dovrà dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni del nome, della ragione sociale, della sede legale, di organi societari o cessione dell'azienda. La Società Co.R.T.A.C. S.r.l. è tenuta, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei legali rappresentanti e/o soci amministratori sia iniziata o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato in tema di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata;

I. di precisare che deve essere garantito l'accesso alla discarica alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;

J. di precisare che l'autorizzazione rilasciata deve essere custodita (anche in copia) presso l'impianto di discarica;

K. di notificare la presente, con la documentazione allegata a supporto, alla Società CORTAC S.r.l. ed agli Enti/Uffici coinvolti nel presente procedimento;

L. di trasmettere la presente, con la documentazione allegata a supporto, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: https://commissari.gov.it/giubileo2025.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Roberto Gualtieri

Roberto Gualtieri
05.05.2025
13:46:08
GMT+01:00